

N. 3174

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del Consiglio regionale del Veneto

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MARZO 1998

Modifiche del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95,
recante attuazione delle direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE
relative alla eliminazione degli oli usati

ONOREVOLI SENATORI. - Con il decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, l'Italia ha recepito nel proprio ordinamento le direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti (91/156/CEE), di rifiuti pericolosi (91/689/CEE) e di rifiuti di imballaggio (94/62/CE), disciplinando la gestione di queste categorie di rifiuti e definendo nel contempo le competenze dello Stato, delle Regioni e degli enti locali in tale specifica materia.

Il decreto legislativo citato definisce in modo organico la complessa materia dello smaltimento dei rifiuti individuandone le varie tipologie, nonché le modalità di eliminazione o riciclaggio e le strutture preposte a tali operazioni.

Nell'elenco di cui all'allegato «D» del decreto in questione, vengono definiti, tra gli altri, quali rifiuti pericolosi gli «Oli esauriti da motori, trasmissioni ed ingranaggi», uniformando la classificazione di tali sostanze agli *standard* stabiliti dall'Unione europea.

Gli oli usati - per definizione qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale o sintetica, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato - vengono quindi ufficialmente denominati rifiuti pericolosi, poichè dannosissimi all'ambiente se scaricati nelle acque di superficie o sotterranee, nel suolo o ancor più se sottoposti a trattamenti che provochino un inquinamento nell'aria superiore ai livelli stabiliti dalle norme vigenti.

Per capire l'effettivo grado di pericolosità degli oli usati non appare superfluo precisare che la CEE ha emanato, già diversi anni orsono, delle specifiche direttive concernenti l'eliminazione degli stessi; direttive che sono state recepite con il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, e il relativo regola-

mento tecnico di attuazione (decreto ministeriale 16 maggio 1996, n. 392).

Il legislatore sia europeo che italiano è da tempo, quindi, attento alle problematiche concernenti lo smaltimento di queste sostanze nocive, e ciò si può spiegare poichè la materia trattata risulta alquanto complessa e delicata in rapporto all'impatto ambientale che può generare se normata con strumenti inadeguati e carenti.

Gli atti normativi di settore citati costituiscono, pertanto, una buona base per un auspicabile sviluppo di quel sistema tecnologico in grado di salvaguardare e preservare totalmente l'ambiente dalle aggressioni di questi agenti inquinanti.

Il decreto legislativo n. 95 del 1992 definisce, peraltro, gli obblighi e i divieti a cui devono attenersi produttori e detentori di oli usati, nonché i sistemi di smaltimento degli stessi: la raccolta, l'eliminazione e, in alcuni casi, il trattamento ed il riciclaggio dei medesimi; definisce, altresì, i soggetti pubblici e privati ai quali spetta il compito di applicare il dettame normativo in esame.

La legge assegna al Consorzio obbligatorio degli oli usati un ruolo determinante quale quello della raccolta e della cessione degli stessi alle imprese autorizzate alla loro eliminazione, nonché quello, non secondario, di promuovere e sensibilizzare l'opinione pubblica in merito, atteso che gli oli lubrificanti sono divenuti, negli ultimi anni, generi di largo consumo ad uso domestico.

Per effetto di tali norme il flusso di oli usati derivanti dal processo delle lavorazioni industriali o dalle attività proprie degli operatori di settore quali officine meccaniche, demolitori, gestori di *garage* o rimesse, viene controllato e canalizzato per essere trattato ed eliminato; ciò non avviene pur-

troppo per gli oli lubrificanti venduti al dettaglio dagli esercizi commerciali, poichè risulta complicato, se non addirittura impossibile, verificare la raccolta e l'eliminazione del prodotto usato proveniente da tale «circuito privato».

D'altra parte la crescita costante dell'offerta di beni di consumo, sia qualitativa che quantitativa, praticata dai centri commerciali ha consentito la commercializzazione su vasta scala del prodotto in questione, tanto da incentivare i possessori di veicoli o attrezzature a motore all'acquisto diretto del lubrificante, provvedendo in proprio sia alla sostituzione dello stesso nei circuiti meccanici che alla relativa eliminazione, ottenendo una sensibile diminuzione dei costi di gestione.

I dati del Consorzio obbligatorio degli oli usati si commentano da soli; sia il dato a livello nazionale che quello a livello regionale rivelano una situazione a dir poco allarmante e cioè che circa il trenta per cento dell'olio complessivamente venduto sfugge alla raccolta e ai processi di eliminazione o riciclaggio quando diviene inservibile, poichè le norme di settore non prevedono strumenti adeguati per il controllo del prodotto venduto al dettaglio.

Risulta palese che le norme, sin qui citate, presentano una significativa lacuna giu-

ridica che riduce in maniera sensibile l'azione di tutela dell'ambiente e della salute pubblica, poichè il disposto legislativo non fornisce strumenti operativi che consentano il controllo e l'eliminazione degli oli usati detenuti dai privati.

Il presente disegno di legge ha la precipua finalità di colmare questa lacuna, disciplinando la vendita al dettaglio degli oli lubrificanti effettuata dagli esercizi commerciali.

La norma in esame estende, agli esercizi commerciali che effettuano la vendita al dettaglio del lubrificante, gli obblighi ai quali sono sottoposti i produttori e detentori di oli usati, quali la raccolta, la detenzione e la cessione degli stessi alle imprese autorizzate.

Gli esercizi commerciali in questione dovranno anche adoperarsi per sensibilizzare la propria clientela ai fini della raccolta del prodotto usato, adottando opportuni accorgimenti per il controllo del venduto.

Questo è l'obiettivo della norma proposta, ritenendo che il grado di civiltà di un paese si misuri anche dall'adeguatezza degli strumenti legislativi in materia di attività produttive che devono, in ogni caso, rispettare i bisogni dell'individuo e dell'ambiente in cui egli vive.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Gli esercizi commerciali in genere, nonchè le grandi strutture di vendita e gli esercizi soggetti al rilascio di nullaosta regionale, di cui agli articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, che esercitano l'attività di rivendita al dettaglio di oli e fluidi lubrificanti per motori sono obbligati a:

a) ritirare dai propri clienti almeno il settanta per cento dell'olio usato, calcolando tale percentuale sul quantitativo di lubrificante complessivamente venduto;

b) mettere a disposizione della propria clientela un impianto attrezzato per il cambio dell'olio in sito, nonchè per lo stoccaggio dell'olio usato;

c) tenere il registro degli oli usati come stabilito dall'articolo 8 del presente decreto;

d) cedere gli oli usati detenuti al Consorzio obbligatorio degli oli usati ovvero ad imprese autorizzate alla raccolta e/o alla eliminazione;

e) rimborsare al cessionario gli oneri inerenti e connessi alla eliminazione degli oli usati;

f) promuovere, con opportuni mezzi, la sensibilizzazione della propria clientela sulle tematiche della raccolta e dell'eliminazione degli oli usati».

Art. 2.

(Modifica dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95)

1. Il comma 6 dell'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 95, è sostituito dal seguente:

«6. Chi non osserva gli obblighi stabiliti ai commi 3, 4, 5 e 6-*bis* dell'articolo 6 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire 500.000 a lire 5 milioni».

